# DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 442/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN MATERIA DI INTEGRAZIONI TARIFFARIE SPETTANTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 ottobre 2013

# VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/87 (di seguito: provvedimento CIP 2/87).

#### **CONSIDERATO CHE:**

• l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base

- del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso e il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- come precisato nella relazione tecnica alla richiamata deliberazione 132/00, per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l'Autorità ha utilizzato una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie di carattere generale adottate dall'Autorità, facendo riferimento al metodo del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM);
- con riferimento alle determinazioni tariffarie di carattere generale, i parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto sono stati rivisti dall'Autorità in occasione del passaggio da un periodo regolatorio al successivo e in particolare:
  - con la deliberazione 5/04, per il periodo 2004-2007;
  - con la deliberazione 348/07, per il periodo 2008-2011;
  - ed infine, con la deliberazione ARG/elt 199/11, per il periodo 2012-2015;
- con la deliberazione VIS 6/08, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, relativamente al tasso di remunerazione del patrimonio netto per i periodi di regolazione 2004-2007 e 2008-2011.

# RITENUTO OPPORTUNO:

 dare disposizioni alla Cassa affinché, nella formulazione delle proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, tenga conto di una remunerazione del patrimonio netto negli anni successivi al 2011 calcolata secondo i parametri aggiornati dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 199/11 per il periodo 2012-2015

### **DELIBERA**

1. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico realizzi le istruttorie e formuli le conseguenti proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso, relativamente agli anni compresi nel periodo 2012-2015:

$$r = i + 3.2\% * \frac{1 + (1 - t_c) \frac{D}{E}}{1,580}$$

dove:

- *i* è la media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento;
- *t<sub>c</sub>* è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, utilizzata dall'Autorità per la regolazione del servizio di distribuzione elettrica nel periodo 2012-2015, pari a 27,5%;
- *D/E* è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa, ricalcolato per ciascun anno, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento;
- 2. di prevedere che il tasso r di rimunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore alla media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni